



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2009
COM(2009)704 definitivo

2009/0189 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Scopo dell'accordo in oggetto [GU L 26 del 29.1.2004] è migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia applicando a questi due paesi alcune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001.

La convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale è volta a incoraggiare ed attualizzare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e doganali completando le disposizioni e facilitando l'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e del suo protocollo del 1978, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 e del trattato Benelux del 1962.

La convenzione è integrata da un protocollo stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea [GU C 326 del 21.11.2001], che prevede misure supplementari quali richieste d'informazioni sulle operazioni bancarie allo scopo di lottare contro la criminalità, in particolare contro la criminalità organizzata.

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001 è stata autorizzata dal Consiglio con decisione del 17 dicembre 2003 in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea.

L'accordo non è stato ancora concluso e non è entrato in vigore.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'accordo è stato firmato già 6 anni fa ed è quindi opportuno concluderlo al più presto.

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione riguardante la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001.
- (2) In conformità della decisione 2004/79/CE del Consiglio del 17 dicembre 2003, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001 è stato firmato il...., con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (3) L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) È opportuno concludere l'accordo.
- (5) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente decisione.]
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001¹.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
[Il presidente]

¹ GU L 26 del 29.1.2004, pag. 3.